



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Abruzzo



C.L.A.A.I. ABRU

Confartigianato
Imprese
ABRUZZO



Via Tirino 14, 65129 - Pescara, Tel. 085-694538,

e-mail: uiltrasportiabruzzo@legaimail.it abruzzo@uiltrasporti.it

PIATTAFORMA INTEGRATIVA ARTIGIANATO

CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (COD CNEL I100) e CCNL Noleggio bus con conducente (COD CNEL IC37)

A seguito dell'Accordo Regionale Interconfederale sulla Bilateralità e la Contrattazione di Secondo Livello, sottoscritto in data 9 febbraio 2024, presso la sede EBRART Abruzzo, tra le Confederazioni Artigiane dell'Abruzzo CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI e CLAAI e le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori dell'Abruzzo CGIL, CISL e UIL, valido per tutti i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane così come definite dalla legislazione vigente (mestieri artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica, le OO.SS. FILT CGIL Abruzzo Molise FIT CISL Abruzzo Molise e UILTRASPORTI Abruzzo, rappresentate rispettivamente dai Segretari Generali Aurelio Di Eugenio, Amelio Angelucci e Vincenzo Marcotullio e le Confederazioni Artigiane dell'Abruzzo CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI e CLAAI, rappresentate rispettivamente dai Segretari/Direttori Regionali Silvio Calice, Daniele Di Marzio, Fabrizio Vianale, Dario Buccella, Flaviano Montebello e Federico Del Grosso, stipulano il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale di Lavoro (di seguito CCIRL) per gli addetti dei settori della Logistica, Trasporto merci e spedizione e Noleggio bus con conducente, con sede nella Regione Abruzzo.

Premesso che:

- ✓ la frammentazione delle realtà produttive nei comparti in oggetto non permette la diffusione di un sistema di relazioni sindacali in grado di avviare percorsi di contrattazione integrativa aziendale;
- ✓ i CCNL, gli accordi interconfederali e gli accordi confederali sanciscono la fondamentale importanza della diffusione della contrattazione integrativa;
- ✓ le Associazioni Datoriali Artigiane e le Parti Sociali Confederali della Regione Abruzzo hanno scelto di investire sulla crescita del settore Artigianato e delle P.M.I. attraverso la bilateralità e la contrattazione integrativa.

Tutto ciò premesso:

- ✓ in relazione al punto 1) Contrattazione di Secondo Livello dell'Accordo Regionale Interconfederale sulla Bilateralità e la Contrattazione di Secondo Livello, sottoscritto in data 9 febbraio 2024, presso la sede Ebrart Abruzzo, tra le Confederazioni Artigiane

dell'Abruzzo CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI e CLAAI e le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori dell'Abruzzo CGIL, CISL e UIL, nel ribadire l'importanza di un sistema contrattuale basato su due livelli, le scriventi propongono alle Associazioni Datoriali rappresentanti i settori **Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e Noleggio bus con conducente** dell'Abruzzo la seguente Piattaforma, integrativa ai CCNL di categoria e settore, valida per tutti i lavoratori dipendenti da aziende artigiane e P.M.I. con sede nella Regione Abruzzo operanti nei comparti sopra richiamati.

1. Relazioni Industriali

Considerato che per le Aziende dei settori **Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e Noleggio bus con conducente** è fondamentale proseguire lo sviluppo delle strategie mirate al raggiungimento di livelli sempre maggiori di competitività, redditività e qualità, le Parti convengono che ciò possa essere realizzato anche e soprattutto attraverso il consolidamento di un sistema di relazioni sindacali. A tal proposito le parti istituiscono un Osservatorio Contrattuale Permanente per ogni comparto, composto da 6 rappresentanti categoriali, 3 componenti datoriali e 3 componenti sindacali, che si riunirà 2 volte l'anno e, in aggiunta, su richiesta di una delle due componenti (datoriale o sindacale), al fine di esaminare l'andamento del settore, le prospettive occupazionali, la diffusione dei servizi forniti dagli EE.BB. dell'artigianato, le politiche della formazione e del mercato del lavoro, nonché quelle di cultura della sicurezza sul lavoro.

2. Formazione Professionale

In relazione alla continua evoluzione delle tecniche lavorative ed ai mutamenti dei processi tecnologici, le Parti confermano il ruolo primario della formazione, in quanto presupposto indispensabile per un miglioramento della competitività aziendale attraverso la qualità del prodotto e del servizio.

Pertanto le Parti svilupperanno progettualità condivise attraverso l'utilizzo di FONDARTIGIANATO Nazionale e del sistema dell'Articolazione regionale e della bilateralità, al fine di realizzare un sistema di formazione professionale di ingresso, specialistica e di riqualificazione.

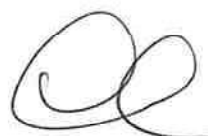
3. Prevenzione, Sicurezza e Ambiente di Lavoro

In conformità al Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. le Parti intendono mettere in atto un compiuto sistema di monitoraggio e prevenzione dei fenomeni infortunistici, con lo scopo di innalzare la cultura della sicurezza, intesa come principio organizzativo, e la formazione per tutti gli addetti ai lavori.

Pertanto, le Parti svilupperanno progettualità condivise attraverso l'utilizzo del sistema della bilateralità regionale al fine di realizzare un sistema di formazione, informazione e addestramento professionale, finalizzato ad accrescere le competenze tecniche, la qualificazione e la sicurezza dei lavoratori nell'uso di macchine, attrezzature e DPI, riguardante tutto l'organigramma aziendale.

Tali progettualità saranno coadiuvate dall'OPRA, anche attraverso il servizio RLST.

I RLST dovranno essere consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; sulla formazione dei lavoratori e sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente.



Le aziende si impegnano a valutare in merito alle politiche di genere che la materia del contrasto alla violenza, alle discriminazioni e molestie sia esaminata come rischio specifico nell'ambito della valutazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.81/2008.

4. Violenza, molestie e discriminazione di genere

Le parti si impegnano a promuovere e diffondere, all'interno dei contesti organizzativi e aziendali, il principio dell'inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro.

A tal fine le parti si impegnano a:

- ✓ prevedere che nei corsi obbligatori sulla sicurezza sia trattata la materia del contrasto alla violenza, discriminazione e molestie nell'ambito del rischio da stress correlato e come rischio specifico presente del documento del DVR aziendale, così come previsto dall'art.28 del D.Lgs 81/2008;

- ✓ promuovere azioni formative e informative sul tema coinvolgendo gli attori della sicurezza presenti;

- ✓ prevedere, come condizione di miglior favore, 3 mesi di aspettativa con indennità pari al 50% di quanto corrisposto all'ultima retribuzione in aggiunta al congedo retribuito di 3 mesi per vittime di violenza ai sensi dell'art. 24 del D.L. 80 del 2015.

5. Orario di Lavoro

Tenuto conto del particolare tipo di mercato in cui operano le aziende del settore, le stesse, su richiesta del lavoratore, consulteranno le RSU/RSA e, in mancanza di esse i Delegati di Bacino in rappresentanza delle OO.SS. firmatarie, in materia di eventuali diversi regimi di orario di lavoro, dovuti a esigenze contingenti;

6. Mensa

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 75 del CCNL **Logistica, Trasporto Merci e Spedizione**, ove non esista una mensa aziendale, sarà corrisposta al lavoratore dipendente una indennità sostitutiva pari a euro 1,00 giornaliera per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro.

Per il settore **Noleggio con conducente**, ove non esista una mensa aziendale, sarà corrisposta al lavoratore dipendente una indennità sostitutiva pari a euro 1,00 giornaliera per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 44 del CCNL in materia di istituzione ticket restaurant\buono pasto.

7. Trasporto

Al fine di contribuire ai costi sostenuti dal lavoratore per raggiungere il luogo di lavoro, nei casi in cui l'azienda, per necessità organizzative proprie decidesse di spostare la propria rimessa ad una distanza maggiore rispetto a quella originaria per il lavoratore, il lavoratore avrà diritto ad una indennità sostitutiva di trasporto pari ad euro 0,15 orarie.

8. Indumenti di Lavoro

Nel corso dei dodici mesi di ciascun anno, le Aziende forniranno a ciascun conducente di autobus e al lavoratore del trasporto merci gli indumenti previsti dai rispettivi contratti nazionali. Si conviene che il lavaggio dei DPI sia a carico del datore di lavoro.

9. Elemento Economico Regionale

In conformità con quanto previsto dai vigenti CCNL di settore e dall'articolo 1.2 dell'Accordo Regionale Interconfederale sulla Bilateralità e la Contrattazione di Secondo Livello 9 febbraio 2024, le Parti concordano di stabilire un valore di EER valido per tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano i CCNL **Noleggio autobus con conducente** e **Logistica, Trasporto Merci e Spedizione**.

Tale importo verrà corrisposto mensilmente su tutte le retribuzioni, ivi comprese le mensilità aggiuntive, e decorrerà dalla stipula del presente accordo.

Le Parti concordano che l'importo mensile dell'EER sarà parametrato dal livello C4 per il comparto Noleggio autobus con conducente, dal livello 6 per il comparto Logistica, Trasporto Merci e Spedizione personale non viaggiante e dal livello L per il comparto Logistica, Trasporto Merci e Spedizione personale viaggiante e sarà il seguente:

2,30% per il 2026

2,50% per il 2027

2,50% per il 2028

TABELLA EER

CCNL Noleggio con conducente

LIV	2026	2027
C4	29,55	32,12
C3	34,03	36,99
C2	35,65	38,75
C1	38,88	42,27
B3	39,42	42,85
B2	40,68	44,22
B1	42,12	45,78
A2	45,35	49,30
A1	47,51	51,65
Q2	48,68	52,92
Q1	49,05	53,32

CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione Personale non viaggiante

LIV	2026	2027
6	37,92	42,59
5	40,51	45,42
4J	41,46	46,63
4	42,55	47,82
3	44,77	50,41
3 S	46,00	51,76
2	51,02	57,56
1	55,46	62,42
Q	59,22	67,03

Comparto Logistica, Trasporto Merci e Spedizione Personale viaggiante

LIV	2026	2027
L 110	37,86	42,19
L 116	39,90	44,43
L 119	40,93	45,54
I 110	37,71	41,70
I 116	39,75	43,93
G1	43,14	48,47
H1	43,36	48,78
D2	44,75	50,38
E2	44,78	50,42
F2	44,81	50,44
A3	46,06	51,98
B3	46,24	52,51
C3	46,50	53,29

Con riferimento alle materie contrattuali di competenza del livello regionale di categoria, le parti convengono di negoziare elementi di welfare nei limiti previsti al secondo capoverso del punto 1.2 Parte economica (EER) dell'Accordo Regionale Interconfederale sulla Bilateralità e la Contrattazione di Secondo Livello, sottoscritto in data 9 febbraio 2024, presso la sede Ebrart Abruzzo, tra le Confederazioni Artigiane dell'Abruzzo CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI e CLAAI e le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori dell'Abruzzo CGIL, CISL e UIL. Detta negoziazione sarà attivata su richiesta di una delle parti firmatarie.

10. ERP (Elemento Retributivo Pregresso)

Dal prossimo rinnovo contrattuale sono fatti salvi tutti gli elementi economici regionali (EER) definiti in questo accordo. Verranno consolidati, saranno non riassorbibili e continueranno ad essere corrisposti sotto la voce ERP (Elemento Retributivo Pregresso).

11. FSBA – Assegni di Integrazione Salariale

L'azienda che intende ricorrere alle prestazioni di FSBA ("AIS" assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie per i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore, "ACIGS" assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie per i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che abbiano alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori), deve inviare una comunicazione di inizio procedura per la sospensione o riduzione di orario indicando la causa, l'entità, la durata ed il numero dei lavoratori coinvolti, alle rappresentanze sindacali dei lavoratori costituenti l'Ente Bilaterale e/o alle Rappresentanze sindacali di bacino.

12. Quote di adesione contrattuale

Le parti firmatarie del presente CCRL, in attuazione dell'Accordo Regionale Interconfederale del 9 febbraio 2024, stabiliscono, per ogni anno di vigenza del presente accordo, un contributo contrattuale bilaterale regionale pari a € 1,00 (euro uno) per i lavoratori non iscritti alle OO.SS. da trattenere sulla retribuzione mensile che avverrà automaticamente, salvo esplicita scelta contraria.

Le imprese saranno in ogni caso tenute al versamento di € 3,00 (euro tre) mensili per ogni lavoratore assunto.

Le risorse versate dalle imprese, pari a 3 euro mensili per 12 mensilità per ogni lavoratore dipendente, sono ascrivibili alla voce "rappresentanza imprese – contrattazione collettiva" prevista dalla lettera d) degli accordi interconfederali nazionali in materia, dal CCNL Logistica Trasporto merci e Spedizioni e Noleggio bus con conducente e dalla delibera EBNA del 12 maggio 2010. Pertanto, le imprese verseranno tali somme – attribuite alle associazioni datoriali sottoscrittrici del presente accordo - congiuntamente ai flussi mensili già effettuati tramite F24 con il codice tributo EBNA che, pertanto, attesterà il numero di imprese che effettueranno detto versamento.

Le risorse versate dai lavoratori, pari a 1 euro mensili per 12 mensilità destinate al contributo contrattuale bilaterale regionale, , saranno accreditate dai datori di lavoro sul conto corrente unitario intestato a CGIL Abruzzo Molise - CISL Abruzzo Molise - UIL Abruzzo, acceso presso la banca da individuare, specificando nella causale il nominativo del/i lavoratore/i e i mesi di riferimento.

Le Aziende, entro 60 giorni dalla stipula, provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori il testo dell'attuale intesa, con adeguati mezzi di informazione.

13. Decorrenza e Durata

Le Parti convengono che, con la stipula del presente CRIL, è stata assolta la contrattazione di 2° livello nei termini e nei modi previsti dall'Accordo Regionale Interconfederale sulla Bilateralità e la Contrattazione di Secondo Livello sottoscritto in data 9 febbraio 2024.

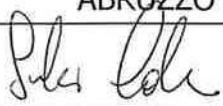
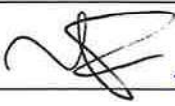
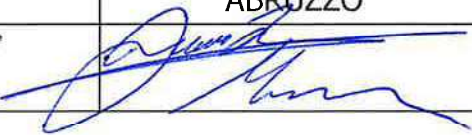
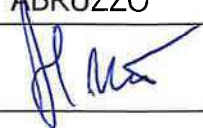
Il presente accordo ha validità per il periodo 1° maggio 2026 – 31 dicembre 2028.

Qualora non intervenga disdetta a mezzo raccomandata A.R. nei quattro mesi precedenti la scadenza, lo stesso si intenderà prorogato di anno in anno, mantenendo pro-tempore le condizioni vigenti al momento della scadenza.

14. Condizioni di miglior favore

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già esistenti.

Pescara, lì 26/04/2026

CNA ABRUZZO	CONFARTIGIANATO ABRUZZO	CASARTIGIANI ABRUZZO	CLAAI ABRUZZO
			
FILT CGIL ABRUZZO MOLISE	FIT CISL ABRUZZO MOLISE	UILTRASPORTI ABRUZZO	
